

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La CORTE d'APPELLO di VENEZIA  
Sezione I Civile**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. VITTORIO ROSSI Presidente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. *omissis* R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2010

da

**INVESTITORI**

**-APPELLANTI-**

**BANCA**

**-APPELLATA-**

In punto: appello avverso la sentenza n. 51/2009 del Tribunale di Padova

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore degli appellanti ha concluso:

" Voglia l'Ecc.ma Corte adita di  
**RIFORMARE INTEGRALMENTE** la sentenza impugnata, ed all'effetto

**NEL MERITO**

1) Accertarsi il grave inadempimento della appellata, e per l'effetto ordinarsi la risoluzione dell'ordine d'acquisto relativo all'obbligazione ARGENTINA 11%01S/D8%/08DEM effettuato il 24/03/1998 e condannarsi la stessa a restituire il capitale investito pari a € 233.316,10 oltre al risarcimento dei danni pari agli interessi e rivalutazione sulla predetta somma dal 24/03/1998 al saldo effettivo.

**In via ulteriormente subordinata nel merito**

2) Accertarsi e dichiararsi l'annullamento dell'ordine d'acquisto in data 24/03/1998 e condannare la convenuta alla restituzione della somma investita pari a € 233.316,10 oltre ad interessi e rivalutazione dal 24/03/1998.

**In via ulteriormente subordinata nei merito**

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

3) Accertarsi l'inadempimento dell'appellata degli obblighi imposti dal contratto quadro e dalla normativa di settore ex art. 1374 cc. e conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento dei danni *pati e patenti*, da quantificarsi nella somma corrispondente all'ammontare del capitale investito dagli attori.

#### 4) In via ulteriormente subordinata nel merito

Accertarsi e dichiararsi la responsabilità precontrattuale della BANCA per violazione dei generali principi di correttezza, trasparenza e diligenza nello svolgimento dell'attività finanziaria in relazione all'ordine d'acquisto di obbligazioni argentine effettuato il 24/03/1998 e conseguentemente condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.

#### 5) In via estremamente subordinata nel merito

Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inesistenza del "contratto quadro" per mancato perfezionamento dello stesso in violazione della legge, e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione del capitale investito oltre ad interessi e rivalutazione dal 24/03/1998. In ogni caso con vittoria nelle spese del primo e secondo grado del giudizio.

### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che gli **INVESTITORI** ha reperito copia della "Offering Circular" relativa al titolo di cui è causa nel 2006, dopo accurata ricerca?;
- 2) Vero che gli attori sono venuti a conoscenza del fatto che Caboto Sim era collocatore del titolo solo dopo aver letto al "Offering Circular"?;
- 3) Vero che le somme investite in BOT e BTP, poi reinvestite nei bonds argentini, rappresentano il prezzo incassato dagli attori per la vendita di terreni, come da atto del 04/06/1991 che le si sottopone in visione (Doc.7)?;
- 4) Vero che il prezzo di questa vendita del terreno venne incassato dagli attori nell'arco di tre anni fino al 1994, come da documenti nn. 8-9 che le si mostrano, ed investito prima nell'acquisto di BOT del 29/11/1993, poi nell'acquisto di BTP del 29-11-1994?;
- 5) Vero che il direttore della filiale, nel mese di marzo 1998, chiamò telefonicamente a casa gli **INVESTITORI** chiedendogli di passare in filiale?;
- 6) Vero che Lei era presente all'incontro che suo padre ebbe con il funzionario di BANCA il giorno successivo alla telefonata?;
- 7) Vero che il funzionario prospettò l'entrata in vigore a breve del D.Lgs. 461/1997 e suggerì agli attori di vendere immediatamente i BTP per non subire la introducenda imposta sui capital gains?;
- 8) Vero che suggerì di reinvestire subito dopo la intera somma ricavata in **BAND DELLA REPUBBLICA ARGENTINA** con valuta in marchi tedeschi?;
- 9) Vero che gli **INVESTITORI** rimase sorpreso dalla proposta di reinvestire in strumenti diversi dai Titoli di Stato nazionali che sempre aveva acquistato?

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

- 10) Vero che il funzionario precisò che il titolo era affidabile in quanto emesso da uno Stato sovrano ed aggiunse che per tale ragione non avrebbe potuto fallire?
- 11) Vero che aggiunse che il titolo era sicuro anche in forza della valuta in marchi, considerata moneta forte, e che l'Argentina era un paese ricco con ottimi fondamentali economici e si proponeva come leader del sud America?
- 12) Vero che gli **INVESTITORI** chiese tempo per riflettere prima di decidere l'investimento?;
- 13) Vero che il funzionario riferì che bisognava decidere in fretta perché in caso contrario l'esborso sarebbe stato maggiore in quanto il titolo sarebbe aumentato di quotazione?;
- 14) Vero che il giorno successivo gli **INVESTITORI** si recò in filiale ed eseguì l'operazione di vendita dei **BTP** che deteneva in portafoglio e, subito dopo acquistò i **BOND ARGENTINI** con il ricavato?

I Procuratori della appellata hanno concluso:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, e previa ogni occorrente declaratoria, così giudicare

#### NEL MERITO:

In via principale: rilevata altresì l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento dell'ordine di acquisto del 24 marzo 1998 per conflitto di interessi e della domanda di risarcimento dei danni a titolo precontrattuale, rigettare l'avverso appello e le avversarie domande in quanto inammissibili e/o infondate, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Padova 11 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009 n. 51.

In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui dovessero accogliersi le avverse domande di risoluzione, nullità e annullamento, determinare gli effetti restitutori con ogni conseguente statuizione in punto titoli e cedole per i motivi sopra esposti.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.

#### IN VIA ISTRUTTORIA:

A. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la causa non sufficientemente istruita e si ravvisasse pertanto la necessità di provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori, si insiste per l'accoglimento del seguente capitolo di prova, già formulato in primo grado:

Vero che nell'adempimento delle mansioni da me svolte presso la filiale, era mia abitudine fornire ai clienti tutte le informazioni relative ai titoli trattati e gli avvertimenti circa l'eventuale non adeguatezza degli stessi ai sensi dell'art. 21 TUF, artt. 28 e 29 Regolamento intermediari.

Si indicano i teste.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2006 gli **INVESTITORI** convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la **BANCA** (in appresso, per brevità, per ottenere, in via principale, la pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni **ARGENTINA 11%01S/D8%08 DEM**, per un controvalore di euro 233.316,10.

In via subordinata, chiedevano che fosse dichiarata la nullità, ovvero l'annullamento del contratto in questione, o che fosse accertata la responsabilità precontrattuale della **BANCA**, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno da loro subito.

In via ulteriormente subordinata, domandavano l'accertamento della nullità/inesistenza del contratto quadro stipulato il 29 novembre 1993.

Deducevano che la **BANCA** non li aveva informati in merito alla natura e alle caratteristiche del titolo, né aveva motivato le ragioni della inadeguatezza dell'acquisto, omettendo, altresì, di segnalare il conflitto di interessi in cui la stessa aveva operato, in ragione del fatto che una società aveva partecipato al collocamento delle obbligazioni ARGENTINA.

Affermavano, inoltre, che il contratto di negoziazione stipulato con la **BANCA** in data 29 novembre 1993 era affetto da nullità, sia perché non aggiornato alla normativa introdotta dal d.lgs. 415/1996 (decreto Eurosim), sia per difetto di sottoscrizione, da parte della **BANCA**, dell'incarico di negoziazione.

2. La **BANCA** contestava la fondatezza delle domande avversarie, sostenendo che gli obblighi informativi erano stati assolti, secondo quanto risultava dalla dichiarazione contenuta nell'ordine impartito dagli attori per iscritto, e che la inadeguatezza dell'acquisto era stata compiutamente comunicata ai clienti.

Negava, poi, di avere operato in conflitto di interessi ed eccepeva la prescrizione -dell'azione di annullamento proposta dagli attori in relazione a tale ultima violazione.

Affermava, infine, la validità del contratto quadro, in quanto conforme alle prescrizioni della normativa vigente al tempo del conferimento dell'ordine, assumendo che il difetto di sottoscrizione della **BANCA** non era idoneo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a determinarne la nullità.

In via riconvenzionale subordinata, chiedeva la restituzione dei titoli ARGENTINA e delle relative cedole, nonché l'accertamento della nullità di tutte le operazioni concluse dagli attori in esecuzione del contratto quadro, con ogni conseguente effetto restitutorio.

3. Disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n. 51/2009 il tribunale di Padova respingeva le domande proposte dagli **INVESTITORI**.

Riteneva, infatti, insussistente l'inadempimento della **BANCA** in relazione agli obblighi informativi, in quanto la stessa aveva operato come se i clienti non avessero comunicato i loro obiettivi di investimento — avvertendoli, dunque, della inadeguatezza dell'acquisto, benché all'atto della conclusione del contratto quadro, vale a dire in data 29 novembre 1993, costoro avessero dichiarato la propensione a investimenti finalizzati alla "creazione di reddito/capitale", mediante l'acquisto di azioni e obbligazioni emesse anche da Stati esteri, così che — ad avviso dei giudici di prime cure — era stata loro offerta la massima informazione in relazione alla tipologia dell'investimento.

Il tribunale escludeva, poi, sia la nullità dell'ordine di acquisto, richiamando per *relationem* le ragioni della decisione n. 26724/2007 della suprema corte, sia la nullità del contratto quadro, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contraente che non abbia sottoscritto il contratto può validamente perfezionarlo producendolo — come nel caso di specie era avvenuto — nel corso del giudizio, al fine di farne valere gli effetti.

Accertava, poi, che il contratto in questione era conforme alla normativa di cui alla l. n. 1/1991 e accoglieva l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento inerente al dedotto conflitto di interessi della **BANCA**, assumendo che la partecipazione della società al collocamento delle obbligazioni ARGENTINA era conoscibile dagli attori all'epoca dell'acquisto delle obbligazioni ARGENTINA, effettuato il 24 marzo 1998.

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

4. Gli **INVESTITORI** hanno proposto appello, al quale ha resistito la **BANCA** e all'udienza del 12 febbraio 2015, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta dal collegio in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

5. I motivi di gravame formulati dagli appellanti.

(i) *"Omessa valutazione delle numerose prove documentali offerte (punto 2a, appello)".*

Il tribunale ha tralasciato di considerare essenziali elementi di fatto che risultavano dalla documentazione versata in causa: la pregressa operatività degli appellanti, che avevano in precedenza investito in BOT e in BTP, nonché il tenore del prospetto del titolo ARGENTINA, nel quale è riportata la dicitura che i titoli erano adatti solo agli **INVESTITORI**, speculativi in condizione di sostenere rischi speciali; la mancata quotazione del titolo alla data dell'acquisto; la sottoscrizione del contratto di negoziazione il 16 luglio 1999, ossia dopo l'operazione di acquisto; il conflitto di interessi, previsto dall'art. 4 regolamento Consob 10943/1997; l'elevata rischiosità del titolo comprovata anche dalle percentuali di probabile insolvenza indicate dalle agenzie di rating, che attribuivano una probabile insolvenza al 19,51% e al 26,7% entro i successivi cinque anni, puntualmente verificatasi; la durata decennale del titolo, desumibile dal prospetto; la pregressa dichiarazione dell'insolvenza sul proprio debito estero in obbligazioni, da parte dello Stato argentino, negli anni 1982, 1989, 1990 e 1993; l'allarme della stampa specialistica; le gravi sanzioni irrogate alla **BANCA** dal ministero dell'economia con decreto n. 19409 del 25 febbraio 2005.

(ii) *"Erronea e fuorviante valutazione di adeguatezza fornita dalla BANCA, priva di adeguato contenuto e motivazioni (punto 2b)".*

Oggetto di censura è l'errore logico-giuridico nel quale è incorso il tribunale, poiché la ratio della norma che prevede l'obbligo della banca di fornire informazioni, per consentire di colmare le asimmetrie informative connaturate al settore, non è stata rispettata, dal momento che non furono chiarite ai clienti le ragioni per le quali l'operazione di acquisto era inadeguata.

(iii) *"Conflitto di interessi della BANCA non segnalato (punto 2c)."*

Violazione della art. 26 regolamento Consob 11522/1998.

Erroneamente i giudici di prime cure hanno valutato tale profilo solo in relazione all'azione di annullamento, non anche sotto il profilo dell'inadempimento.

(iv) *"Omesso adeguamento del mandato negoziale del 1993 alle successive modifiche legislative (punto 2d)".*

Nella decisione impugnata si tralascia di considerare che il mandato conferito dei clienti nel 1993 non era più idoneo a consentire alla **BANCA** di negoziare i titoli nel marzo del 1998, secondo quanto previsto dal d.lgs. 415/1996 e dal regolamento Consob 10943/1997. Il mandato del 1993, oltre non essere sottoscritto da Intesa, non era conforme alle previsioni della normativa vigente.

(v) *"Nullità del contratto per assenza di ratifica scritta (punto 2e)".*

Viene criticata la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine al difetto di sottoscrizione del contratto quadro, non avendo il tribunale rilevato che non vi fu alcuna ratifica in forma scritta, da parte della **BANCA**.

6. Invertendo l'ordine espositivo degli appellanti, devono essere esaminati anzitutto i motivi sub iv) e v), concernenti la nullità del contratto quadro, stante il carattere pregiudiziale delle questioni ivi prospettate.

6.1. Assumono gli **INVESTITORI** che l'ordine di acquisto dei titoli ARGENTINA del 24 marzo 1998 sarebbe inficiato da nullità, a causa dell'omesso adeguamento del contratto quadro stipulato il 29 novembre 1993 alle norme sopravvenute, vale a dire al d.lgs. n. 415/1996 (decreto Eurosim).

La tesi è infondata, in quanto né il citato d.lgs. n. 415, né il regolamento Consob 10943/1997 prevedono la sanzione della nullità in caso di mancato adeguamento dei contratti quadro alle sopravvenute prescrizioni normative.

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

La BANCA ha prodotto il "contratto di mandato per la negoziazione di valori mobiliari" sottoscritto il 29 novembre 1993 dagli appellanti, ai sensi dell'art. -6 lett. c) della I. n. 111991 n. 1, che prevede(va) il requisito della forma scritta — questione oggetto del motivo sub v), che verrà infra esaminato in relazione al difetto di sottoscrizione della BANCA.

Anche volendo tralasciare il profilo dell'assoluta genericità della deduzione della nullità di cui si discorre, non avendo gli appellanti allegato alcuna specifica carenza del contratto quadro in relazione alla normativa sopra indicata, vigente all'epoca del conferimento dell'ordine di acquisto del 24 marzo 1998, non è comunque superfluo rammentare che la delibera Consob n. 11254/1998, nell'introdurre il comma 3° all'art. 36 del regolamento Consob 10943/1997, ha previsto che gli intermediari avrebbero dovuto adeguare i preesistenti contratti di investimento entro il 1° luglio 1998, termine successivo alla data di esecuzione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni ARGENTINA impartito dagli appellanti.

6.2 In ordine alla nullità del contratto del 29 novembre 1993 per difetto di sottoscrizione della BANCA, gli appellanti assumono che i giudici di prime cure hanno erroneamente giudicato valido il contratto quadro prodotto in giudizio da Intesa, benché privo della sottoscrizione dell'intermediario finanziario.

La *ratio decidendi* del tribunale di Padova si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che assegna alla produzione in giudizio del contratto valore equipollente alla sottoscrizione del documento, ma il collegio ritiene che altre siano le ragioni in base alle quali la nullità dedotta in giudizio dagli appellanti debba essere esclusa.

L'art. 6 lett. c) I. n. 1/1991 prevede la forma scritta del contratto, nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento degli stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute dall'intermediario finanziario con il cliente, al quale deve essere contestualmente consegnata una copia del contratto.

Anche per questa tipologia di nullità cd. di protezione — comunque rispondente, al pari di altre (art. 36 cod. cons. e 127 t.u.b.), a un interesse generale che non comporta "una riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici dell'interesse (pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità" (Cass. S.U. n. 26243/2014) — la forma scritta risponde non solo a esigenze di ponderazione e di certezza del rapporto, ma è soprattutto veicolo di informazioni, in quanto finalizzata a prevenire ed eventualmente colmare deficit informativi, in funzione dell'interesse di un soggetto che l'ordinamento reputa meritevole di particolare salvaguardia per la sua posizione di contraente che necessita di peculiare tutela.

La dottrina ha sottolineato che lo stesso contratto quadro non è altro che un accordo preparatorio volto a stabilire le modalità di attuazione di eventuali futuri rapporti e il carattere unidirezionale delle informazioni — dall'istituto di credito all'investitore — consente di affermare che la sottoscrizione dell'investitore è sufficiente a soddisfare la ratio sottesa al requisito della forma scritta: il contraente debole ha ricevuto le indicazioni che il legislatore reputa necessarie ai fini di una scelta d'investimento non irrazionale.

Il rilievo della funzione informativa del requisito della forma scritta, prevista per il contratto quadro dalla norma sopra richiamata — ora dall'art. 23 t.u.f. — trova coerente attuazione, sul piano processuale, nell'attribuzione di una legittimazione esclusiva all'azione di nullità negoziale ex art. 1418 c.c. al soggetto al quale è riconosciuto dall'ordinamento l'interesse a far valere in giudizio tale vizio genetico del contratto quadro, proprio in ragione della asimmetria che connota la sua posizione, rispetto a quella dell'intermediario finanziario, che del contratto quadro è autore.

Del resto, la previsione del rilievo officioso delle nullità negoziali ex ad. 1421 c.c., anche dopo le recenti pronunce delle sezioni unite della suprema corte (n. 26242 e 26423/2014 cit.), trova ancora un limite anche per il giudice, che quella nullità non può dichiarare, benché tenuto a rilevarne la sussistenza, se il contraente al quale la legittimazione esclusiva è riconosciuta non abbia proposto la relativa domanda.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La previsione di una legittimazione *ex uno latere* alla deduzione della nullità negoziale attua, dunque, nel processo il diritto del cliente al rispetto di un requisito di forma posto solo a suo vantaggio, così che nella conclusione del contratto quadro volto alla regolamentazione di operazioni di investimento tale prescrizione può ritenersi rispettata anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione dell'intermediario finanziario, poiché la funzione della forma è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell'intermediario finanziario e ai diritti del cliente. Come ricordato, nel caso in esame la **BANCA** ha prodotto in giudizio il contratto quadro stipulato il 29 novembre 1993, che reca la firma degli **INVESTITORI**, i quali circoscrivono la loro doglianza al mancato rispetto del requisito della forma scritta da parte della **BANCA**.

L'insussistenza di vizi della convenzione negoziale, nel caso di specie, consegue alla necessità di condurre entro i limiti suoi propri la sanzione della nullità cd. di protezione invocata dall'investitore, nullità che — necessariamente oggetto di una opportuna *adio finium regundorum* condotta alla luce della ratio sottesa al principia della tutela del contraente debole — esaurisce la sua funzione e vede delimitato il suo ambito di operatività, all'atto della firma apposta dall'investitore, a garanzia e dimostrazione della ricevuta informazione.

Ne consegue che, esaurita la sua funzione protettiva con la sottoscrizione dell'investitore, l'esigenza "formale" e la conseguente questione di validità dell'atto devono dirsi rispettivamente soddisfatte ed esaurite.

Per le ragioni sopra esposte in ordine alla ratio che al requisito di cui si discorre è stato assegnato dal legislatore, la domanda di nullità ex art. 1418 c.c. non può che essere disattesa.

7. Venendo ora all'esame dei primi due motivi di gravame, va rilevato che gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di prime cure hanno ritenuto esaustivo il giudizio di inadeguatezza fornito dal funzionario che raccolse l'ordine in contestazione, ancorché lo stesso si basasse su una "erronea valutazione degli elementi in suo possesso" (p. 6 della sentenza impugnata).

Giova premettere che "i doveri di informazione e gli adempimenti imposti all'intermediario dal TUF e dalle leggi consimili non sono fini a se stessi, ma vanno rapportati alle peculiarità del singolo caso ed all'effettivo bisogno di assistenza" dell'investitore, in relazione all'effettiva efficienza causale delle formalità omesse in relazione alle decisioni dell'investitore." (Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2016, n. 9326, in motivazione).

Mette conto osservare sul punto che il giudizio di inadeguatezza contenuto nell'ordine di acquisto contestato risulta motivato dal "rifiuto espresso [dai clienti] di fornire le informazioni". Tuttavia, tale dichiarazione va letta in uno con la scheda informativa sottoscritta dagli appellanti il 29 novembre 1993, nella quale costoro dichiararono di avere quale obiettivo di investimento la "creazione reddito/capitale", ma rifiutarono di fornire informazioni sulla loro situazione patrimoniale. Il giudizio di inadeguatezza della **BANCA** si fonda, quindi, non già sull'assenza di informazioni tout court, bensì su quelle inerenti alla entità del patrimonio dei clienti.

Così la vicenda va ricostruita sotto il profilo fattuale.

Ne discende che il ragionamento del giudice di prime cure di "non poter condividere" l'assunto degli attori sul giudizio di adeguatezza (p. 6 della sentenza impugnata) non è immune da censure, là dove trascura di considerare gli elementi di fatto sopra indicati, posto che dalle risultanze documentali emerge che la **BANCA** ha operato, in realtà, muovendo dal presupposto della inadeguatezza dell'operazione sotto il profilo quantitativo, in ragione del rifiuto dei clienti di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria.

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

L'ordine di acquisto reca, la seguente dichiarazione sottoscritta dagli appellanti: "*Operazione che, come da intese, autorizziamo ad eseguire in contropartita con il vostro Istituto al prezzo indicato nel presente ordine senza aggravio di ulteriori commissioni. Malgrado sia stato avvisato che la disposizione di cui sopra è stata da Voi giudicata non adeguata, a seguito di rifiuto da me espresso di fornire informazioni, confermo comunque la mia intenzione di dar corso a detta operazione. Il sottoscritto dichiara di essere stato avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato.*" (doc.4; il corsivo è di chi scrive).

Ancora una volta, va rimarcato che nella scheda informativa sottoscritta il 29 novembre 1993 gli appellanti dichiararono obiettivi di investimento coerenti con acquisto di obbligazioni di uno Stato estero ("*creazione reddito/capitale*"), così che la BANCA fondatamente valutò inadeguato l'acquisto sotto il profilo quantitativo, per il silenzio serbato dagli INVESTITORI sulla entità del loro patrimonio, e sottolineò nella informazione offerta ai clienti l'aleatorietà dell'investimento, proprio in relazione all'assenza di sicurezza di conservazione del capitale investito.

Ad avviso del collegio il contenuto della cd. clausola di avviso di inadeguatezza è sufficientemente specifico sulla informazione fornita agli INVESTITORI dalla BANCA appellata, atteso il riferimento all'assenza di stabilità del valore dell'investimento.

In altri termini, nel caso in esame non si è di fronte a una dichiarazione affetta da genericità sulle ragioni della inadeguatezza dell'operazione, così che non è ravvisabile la violazione dell'ad. 6 regolamento Consob n. 10943/1997.

8. Il terzo motivo di gravame è anch'esso infondato.

I giudici di prime cure hanno respinto la domanda di annullamento formulata dagli attori per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 1442 c.c..

Gli appellanti lamentano che il tribunale ha valutato la dedotta situazione di conflitto di interessi in cui la BANCA versava — per aver la società collocato i titoli — "*solo riguardo all'ipotesi annullamento, non come fonte di inadempimento quale è*" ( p. 10-11 atto di citazione d'appello), ma è sufficiente osservare che a p. 23 dell'atto introduttivo del giudizio di grado gli attori allegarono che "*l'esistenza di un evidente conflitto di interessi tra la BANCA e gli attori [...] può legittimamente portare all'applicazione degli artt. 1394 e 1395 c.c. e al conseguente annullamento del contratto*".

Correttamente, quindi, il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione, atteso che la notificazione dell'atto di citazione è intervenuta decorsi otto anni dalla data di conferimento dell'ordine (data dalla quale il conflitto era "*conoscibile da parte dei clienti*" (p. 8 della sentenza impugnata).

L'appello va dunque respinto.

9. La statuzione sulle spese di lite segue la regola posta dall'art. 91 c.p.c., pertanto gli appellanti sono tenuti alla rifusione, in favore della BANCA, delle spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate come al dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente decidendo nella causa n. *omissis* r.g. promossa in grado d'appello dagli INVESTITORI nei confronti della BANCA, avverso la sentenza n. 51/2009 del Tribunale di Padova,

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

*Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28 luglio 2015 n. 1904*

- condanna gli **INVESTITORI** alla rifusione, in favore della **BANCA**, delle spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate, nella somma di euro 8.200,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso a Venezia, il 18 giugno 2015.

Il Presidente  
Vittorio Rossi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

**EX PARTE CREDITORIS**